

CAMBIO NOME
CL -> F.I.A.S.R.

Repertorio n. 220913

Raccolta n. 34206



Studio Notarile Farinaro

VERBALE DI ASSEMBLEA

Repubblica Italiana
L'anno duemilanove il giorno sedici del mese di gennaio in
Roma e nel mio studio, alle ore tredici.

REGISTRATO A ROMA
Ufficio Entrate RM 4

16 gennaio 2009
Innanzi a me dott. PAOLO FARINARO, notaio in Roma con studio
in Via G.B. Morgagni n. 35, iscritto al ruolo dei distretti
notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

21-1-2009
al N. 915 Serie 15

SI E' RIUNITA

l'assemblea della società "C.L. SERVIZI E IMMOBILIARE S.R.L.",
con sede in Pomezia (RM), Via Santorre di Santarosa n. 1,
capitale sociale Euro 12.000,00 interamente versato, numero di
iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma e Codice
Fiscale 08706891002, R.E.A. n. 1112597, per discutere e de-
liberare sul seguente

Esatti €

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Modifica della denominazione sociale;
- 2) Modifica dell'oggetto sociale;
- 3) Deliberazioni conseguenti.

E' PRESENTE

BERNARDINI GIANLUCA, nato ad Albano Laziale (Roma) il 21 marzo
1973, domiciliato per la carica presso la sede sociale, nella
sua qualità di Amministratore Unico della predetta società.
Il costituito, della cui identità personale io notaio sono
certo, mi chiede di redigere il presente verbale.
Aderendo alla richiesta, dò atto di quanto segue: assume la
presidenza dell'assemblea il signor Bernardini Gianluca, il
quale

09LUG. 9
CITTA' DI ANZIO
UFFICIO NOTARILE


CONSTATATO

- - che del capitale sociale sono presenti:
 - Puggioni Massimiliano, titolare di una quota pari ad Euro 6.000,00 (seimila virgola zero);
 - Rossi Andrea, titolare di una quota pari ad Euro 6.000,00 (seimila virgola zero);
 - - che, nella sua persona, è presente l'organo amministrativo;
- il tutto come risulta dal foglio di presenza che, firmato dagli intervenuti, rimarrà allegato in atti della società.

DICHIARA

validamente costituita questa assemblea totalitaria ed apre la discussione sull'ordine del giorno.

Aprendo la discussione sull'ordine del giorno, il Presidente illustra agli intervenuti le ragioni che consigliano di modificare la denominazione sociale da "C.L. SERVIZI E IMMOBILIARE S.R.L." a "FUTURO IMMOBILIARE AMBIENTE S.R.L." in breve "F.I.A. S.R.L.", nonché di modificare l'oggetto sociale affinché la società possa occuparsi di "lavorazione industriale dei prodotti di cave di pietra, nonché l'acquisto e/o la gestione delle stesse e/o di inerti per pavimentazioni di



NUJAI IN HUMA
Via G.B. Morgagni, 35 - Tel. 06.44243052 - E-mail: pfarinaro@notariato.it

qualsiasi tipo; la costruzione, la manutenzione, la riparazione, il restauro, la ristrutturazione, la gestione, la locazione, l'affitto, la vendita e/o l'acquisizione in locazione finanziaria (leasing) di beni immobili (sia urbani che rustici, sia per uso civile che commerciale, industriale, turistico e sportivo, sia per altro uso)", dando lettura del testo da lui predisposto.

Il Presidente, infine, nel ricordare che se tali delibere fossero adottate, occorrerebbe procedere anche all'aggiornamento degli artt. 1 e 4 dello statuto sociale, invita i presenti a deliberare in merito.

L'assemblea, udito quanto esposto dal Presidente, dopo ampia ed esauriente discussione, all'unanimità

DELIBERA

- - di modificare la denominazione sociale da "C.L. SERVIZI IMMOBILIARE S.R.L." a "FUTURO IMMOBILIARE AMBIENTE S.R.L." in breve "F.I.A. S.R.L.";
- - di modificare l'oggetto sociale così come proposto e letto dal Presidente;
- - di approvare il nuovo testo di statuto sociale che, coordinato con le modifiche testè deliberate, di seguito si riporta integralmente:

"S T A T U T O

Articolo 1 - E' costituita una società a responsabilità limitata sotto la denominazione

"FUTURO IMMOBILIARE AMBIENTE S.R.L."

in breve "F.I.A. S.R.L."

Articolo 2 - La sede della società è in Pomezia.
L'Organo Amministrativo ha facoltà di trasferire la sede legale nell'ambito dello stesso Comune, di costituire, modificare o sopprimere unità locali, succursali, filiali, agenzie o rappresentanze mediante semplice comunicazione al Registro delle Imprese.


Con deliberazione dell'Assemblea dei soci, si possono istituire sedi secondarie, sia in Italia che all'Estero.

Articolo 3 - La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacent) e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

Articolo 4 - La società ha per oggetto:

- l'assunzione di appalti pubblici e/o privati per la realizzazione delle opere e di quanto altro oggetto dell'attività sociale come in seguito meglio precisata;
- la costruzione, la manutenzione, la riparazione, il restauro, la ristrutturazione, la gestione, la locazione, l'affitto, la vendita e/o l'acquisizione in locazione finanziaria (leasing) di beni immobili (sia urbani che rustici, sia per uso civile che commerciale, industriale, turistico e sportivo, sia per altro uso);
- la realizzazione, la fornitura, la manutenzione e/o la

gestione di impianti tecnologici anche speciali anche scor-
porati dall'opera principale quali - a titolo esemplificativo
- impianti termici, di ventilazione e di _____
condizionamento; impianti elettrici, messa a terra e scariche
atmosferiche; telefonici, citofonici e videocitofonici, ra-
diotelefonici, idrici, del gas, idrosanitari e igienici;
impianti di messa a terra e scariche atmosferiche; impianti di
allarme, antifurto e sicurezza in genere; impianti di ca-
blaggio per computers, per trasmissione e archiviazione dati;
impianti per sollevamento e/o trasporto persone e/o cose;
impianti elettromeccanici e meccanici di precisione e pneu-
matica; impianti elettronici ed automatismi in genere; im-
pianti elettronici per la rilevazione di fumi od incendi; _____
-- l'attivita' immobiliare in genere, quale l'acquisto, la
vendita, la locazione e la permuta di immobili; _____
-- la realizzazione di opere, nell'accezione di cui all'al-
legato "a" del regolamento di cui al D.P.R. n. 34/2000 e-
manato ai sensi dell'art. 8 della legge n. 109/94, relative a
quelle di cui ai punti OG1, OG2, OG3, OG6, OG8, OG10, OG12,
OG13, OS1, OS9, OS10, OS12, OS21, OS22, OS23, OS24 E OS26 di
detto allegato (al quale si fa pertanto espresso riferimento)
e precisamente quelle relative a: _____
- restauro e manutenzione di beni immobili sottoposti a
tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni cul-
turali e ambientali; _____
- strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee
tranviarie, metropolitane, funicolari e piste aeroportuali,
nonche' le relative opere complementari; _____
- acquedotti, gasdotti, oleodotti, nonche' di opere di ir-
rigazione e di evacuazione; _____
- opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di
bonifica; _____
- impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la
distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e
continua; _____
- opere e impianti di bonifica e protezione ambientali; _____
- opere di ingegneria naturalistica; _____
- lavori terra; _____
- impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del
traffico; _____
- segnaletica stradale non luminosa; _____
- barriere e protezioni stradali; _____
- opere strutturali speciali; _____
- impianti di potabilizzazione e depurazione; _____
- demolizione di opere; _____
- verde e arredo urbano; _____
- pavimentazione e sovrastrutture speciali; _____
-- l'estrazione e la lavorazione industriale dei prodotti di
cave di pietra, nonche' l'acquisto e/o la gestione delle
stesse e/o di inerti per pavimentazioni di qualsiasi tipo; _____



-- la produzione e/o la vendita di conglomerati bituminosi cementizi, granulati silicei, materiali inerti e manufatti in cemento;

-- l'attività di trasporto merci, per conto proprio e/o di terzi, con qualsiasi mezzo.

La società potrà, inoltre, compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari, bancarie finanziarie, ivi compresa l'apertura di conti correnti bancari, l'assunzione di mutui ed il rilascio di garanzie reali e personali a favore proprio o di terzi; il tutto sempre consentito dalla legge, non in via prevalente, non nei confronti del pubblico ma solo in via strettamente strumentale per il conseguimento dell'oggetto sociale.

La società potrà, infine, assumere direttamente o indirettamente interessenze e partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto analogo od affine e connesso al proprio, senza fine di collocamento, non in via prevalente, a solo scopo di conseguire l'oggetto sociale.

Articolo 5 - Il capitale sociale è di Euro 12.000,00 (dodici mila virgola zero) diviso in quote ai sensi di legge.

Le quote di conferimento dei soci possono essere di diverso ammontare, ma in nessun caso inferiore ad un Euro. Se la quota di conferimento è superiore al minimo, deve essere costituita da un ammontare multiplo di un euro.

I futuri aumenti di capitale potranno essere liberati in denaro o con conferimento in natura, o di opere e servizi, secondo le decisioni che saranno adottate dai soci al momento della delibera di aumento.

Articolo 6 - Le quote sociali sono liberamente trasferibili tra i soci. Nel caso di trasferimento tra vivi della quota a terzi non soci, anche a titolo gratuito, occorrerà il consenso preventivo dei soci non cedenti.

In mancanza del consenso preventivo dei soci non cedenti, il socio che intende cedere, in tutto o in parte, per atto tra vivi la propria quota, deve comunicare la propria decisione a tutti gli altri soci, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno spedita all'indirizzo risultante dal libro soci, indicando il prezzo richiesto o il valore della quota e le modalità di pagamento.

Entro il termine di decadenza di trenta giorni da tale notizia, gli altri soci possono esercitare il diritto di prelazione in proporzione alle quote possedute e, sempre a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, comunicare la loro decisione al socio che intenda alienare.

Ove taluno dei soci non intendesse esercitare il diritto di prelazione, tale diritto potrà essere esercitato pro-quota dagli altri soci nel termine di decadenza dei successivi quindici giorni, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare al socio che intenda alienare.

La mancanza di tale comunicazione nei termini indicati e-



quivale a rinuncia ad esercitare il diritto stesso.

In caso di inosservanza delle norme stabilite dal presente articolo, l'alienazione non avrà efficacia verso la società.

La procedura prevista dal presente articolo non si applica in caso di trasferimento delle quote al coniuge e ai figli del socio cedente, intendendosi tale trasferimento libero da ogni limitazione.

Le partecipazioni sociali sono liberamente trasmissibili per successione a causa di morte.

Articolo 7 - I versamenti sulle quote sono richiesti dall'Organo Amministrativo nei termini e nei modi che esso reputa convenienti.

A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorre l'interesse in ragione annuo calcolato sulla base del tasso ufficiale di riferimento aumentato di due punti, fermo il disposto dell'art. 2466 del codice civile.

Articolo 8 - L'Organo Amministrativo ha facoltà di chiedere ai soci finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata, per far fronte ad esigenze particolari e temporanee della società.

La richiesta di finanziamento non è mai vincolante per i soci. Tali finanziamenti, se concessi, dovranno considerarsi assolutamente infruttiferi.

I finanziamenti di cui sopra, con diritto alla restituzione della somma versata, potranno essere effettuati a favore della società esclusivamente dai soci che risultano iscritti nel libro soci da almeno tre mesi e che detengano una partecipazione al capitale sociale pari almeno al due per cento (2%) dell'ammontare del capitale nominale quale risulta dall'ultimo bilancio approvato.


Articolo 9 - L'assemblea regolarmente costituita rappresenta tutti i soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del vigente statuto, vincolano tutti i soci, compresi gli assenti ed i dissenzienti.

L'assemblea può essere convocata ovunque, anche fuori della sede sociale, purchè in Italia.

Articolo 10 - L'assemblea è convocata a cura dell'Organo Amministrativo, nei casi previsti dalla legge e quando l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno, con avviso spedito ai soci almeno otto (8) giorni liberi prima della riunione, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, nonchè l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno, e potrà essere anche espressamente prevista una data per l'eventuale seconda convocazione.

L'avviso può essere spedito a mezzo raccomandata, telegramma, telex, fax o posta elettronica, o in qualunque modo idoneo ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare, all'indirizzo o ai numeri indicati nel libro soci.

Sono tuttavia valide le assemblee anche non convocate come sopra, qualora vi partecipi o sia rappresentato l'intero



capitale sociale e l'Organo Amministrativo ed il Collegio Sindacale (ove esistente) siano presenti od informati e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 11 - La convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio di chiusura dell'esercizio sociale, è fatta entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale medesimo; qualora particolari esigenze lo richiedano tale termine potrà essere prorogato di sessanta (60) giorni, di tali motivi l'organo amministrativo dovrà, a termini di legge, darne conto nella relazione di gestione che accompagna il bilancio in corso di approvazione.

Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che risultano iscritti nel libro soci; ogni socio che ha diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare nella stessa mediante delega scritta che non sia conferita ai membri dell'organo amministrativo della società o membro dell'organo di controllo, né ai dipendenti della società né alle società eventualmente controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di quest'ultime, il tutto osservato il disposto dell'art. 2372 codice civile.

Articolo 12 - L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti e, nei casi previsti dai nn. 4) e 5) del secondo comma dell'art. 2479 del codice civile, con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale, sia in prima che in seconda convocazione.

Articolo 13 - L'assemblea è presieduta, a seconda del sistema di amministrazione scelta, dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da persona eletta dall'assemblea stessa, con il voto della maggioranza dei presenti.

Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale redatto e sottoscritto ai sensi di legge.

L'intervento in assemblea può avvenire anche in tele/audio/video conferenza, salvo espressa diversa disposizione dell'avviso di convocazione, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti;
 - b) che sia consentita una corretta percezione da parte di tutti gli intervenuti dello svolgimento dei lavori assembleari in ciascuno dei luoghi audio o video collegati, nel rispetto del metodo collegiale ed ai fini della verbalizzazione.
- L'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il



Presidente ed il Segretario della seduta.

Il verbale deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 14 - La società è amministrata alternativamente, a scelta dei soci che provvedono alla nomina:

1) da un Amministratore Unico;

2) da un Consiglio di Amministrazione composto da tre (3) o più membri, secondo il numero che sarà determinato dai soci che procedono alla nomina;

3) da due o più amministratori, con poteri disgiunti o congiunti.

Possono essere nominati amministratori anche non soci.

L'Organo Amministrativo dura in carica fino a revoca o dimissioni o secondo quanto stabilito all'atto della nomina e potrà essere rieletto.

L'assemblea dei soci potrà decidere l'attribuzione di un compenso all'Organo Amministrativo determinandone l'ammontare.

Articolo 15 - L'Organo Amministrativo ha i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, con facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dello scopo sociale, esclusi soltanto quelli che la legge e le norme di funzionamento in modo tassativo riservano all'assemblea.

Articolo 16 - Il Consiglio di Amministrazione, nella prima seduta successiva all'assemblea che ha proceduto alla nomina e qualora non vi abbia provveduto l'assemblea stessa, elegge fra i propri componenti il Presidente.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti, gli altri amministratori provvedono a sostituirli con apposita deliberazione, purchè la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea o decisione dei soci.

Quando per qualsiasi causa viene a mancare la maggioranza degli amministratori, si intende decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione e l'assemblea deve essere convocata d'urgenza per la ricostituzione integrale di esso.

Articolo 17 - Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede sociale o altrove su iniziativa del Presidente ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza degli amministratori in carica.

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato mediante avviso spedito al domicilio di ciascun amministratore e di ciascun sindaco (ove esistente) almeno cinque giorni prima della riunione; nei casi di urgenza il termine di convocazione è ridotto ad un giorno.

L'avviso può essere spedito a mezzo raccomandata, telegramma, telex, fax o posta elettronica, o in qualunque modo idoneo ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare, all'indirizzo o ai numeri indicati nel libro soci.

Il consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti, sui quali non si ritenga sufficientemente informato, siano presenti tutti i membri del consiglio stesso e che i componenti del collegio sindacale, siano presenti o informati della riunione; in quest'ultimo caso occorre che i soggetti assenti all'adunanza, rilascino una dichiarazione scritta (redatta su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, sottoscritta con firma autografa o digitale e spedita alla società con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica), da conservarsi agli atti della società, da cui risulti che essi sono informati della riunione. Le decisioni assunte sono tempestivamente comunicate ai soggetti che sono rimasti assenti, nonché, se nominati, al revisore contabile ed al rappresentante comune dei possessori dei titoli di debito. Le adunanze del consiglio di amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri.

In tal caso, è necessario che siano rispettate le stesse condizioni di validità delle assemblee dei soci, in teleconferenza, di cui all'art. 13 del presente statuto.

Articolo 18 - Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, il Consiglio provvede a nominare fra i presenti il Presidente della riunione.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le delibere del Consiglio di Amministrazione devono constare da verbale redatto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dal segretario, se nominato.

L'intervento in assemblea può avvenire anche in teleconferenza o collegamento audio, salvo espressa diversa disposizione dell'avviso di convocazione, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti;

b) che sia consentita una corretta percezione da parte di tutti gli intervenuti dello svolgimento dei lavori assembleari in ciascuno dei luoghi audio o video collegati, nel rispetto del metodo collegiale ed ai fini della verbalizzazione.

L'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario della seduta.

Articolo 19 - Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni e poteri al Presidente o ad altri suoi

membri, determinando i limiti della delega e fissandone eventualmente gli emolumenti.

Il Consiglio di Amministrazione può altresì nominare, tra i suoi membri, un Comitato Esecutivo ad esso delegando attribuzioni e poteri suoi propri, il tutto nei limiti previsti dall'art. 2381 del codice civile.

Articolo 20 - L'Organo Amministrativo può nominare direttori tecnici e amministrativi, nonché procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti, fissandone eventualmente gli emolumenti.

Articolo 21 - La legale rappresentanza della società e la firma sociale spettano, a seconda del tipo di amministrazione scelta:

- 1) all'Amministratore Unico;
- 2) al Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- 3) a ciascuno degli amministratori nel caso di amministrazione plurima disgiunta o congiuntamente nel caso di amministrazione plurima congiunta.

Detti soggetti rappresentano legalmente la società di fronte ai terzi o in giudizio con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative in ogni grado ed in qualunque sede, anche per giudizi di cassazione e revocazione, nominando avvocati e procuratori alle liti.

Articolo 22 - L'esercizio sociale termina il 31 dicembre di ogni anno.

L'Organo Amministrativo in conformità della legge e delle disposizioni delle presenti norme di funzionamento, provvede alla formazione del bilancio, composto e corredato ai sensi dell'art. 2423 del codice civile, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.

Tutti i soci hanno diritto di esaminare il bilancio dell'esercizio sociale.

Articolo 23 - Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, prelevata una somma non inferiore al cinque per cento (5%) per la riserva legale fino al limite di legge, possono essere distribuiti tra i soci, con delibera dell'assemblea.

Articolo 24 - Qualora i soci lo ritengano opportuno, ovvero il capitale della società dovesse raggiungere il limite previsto dalla legge, ovvero per due esercizi consecutivi siano superati due dei limiti indicati nel primo comma dell'art. 2435/bis codice civile, verrà nominato il Collegio Sindacale, composto di tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti ai sensi degli art. 2397 e seguenti del codice civile. La retribuzione annuale dei sindaci verrà determinata secondo le tariffe professionali, al momento della loro nomina.

Articolo 25 - Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori

PBG

fissandone i poteri.

Articolo 26 - Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero) sorga fra i soci e la società, l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione o fra detti organi o i membri di tali organi o fra alcuni di tali soggetti od organi, in dipendenza dell'attività sociale e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, è deferita al giudizio di un arbitro che giudica ritualmente e secondo diritto. L'arbitro è nominato dal Presidente del Tribunale ove ha sede la società."

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente scioglie l'assemblea alle ore quattordici.

Del presente atto, in parte scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia ed in parte scritto da me notaio su fogli cinque per facciate diciannove, ho dato lettura alla parte che lo approva e con me notaio lo sottoscrive essendo le ore quattordici e trenta.

Firmato:

GIANLUCA BERNARDINI

PAOLO FARINARO notaio (impronta del sigillo)

COPIA IN CONFORMITA' DELL'ORIGINALE FIRMATA A NORMA DI LEGGE.

SI RILASCIATA PER GLI USI CONSENTITI.

ROMA, LI' 22 GEN. 2009

